



## TRIBUNALE DI PAVIA

### Sezione I Fallimentare

Procedura di concordato preventivo N. 5 / 2021

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	ERMINIO RIZZI	Presidente
Dott.ssa	FRANCESCA PAOLA CLARIS APPIANI	Giudice rel.
Dott.	FRANCESCO ROCCA	Giudice

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

visto il ricorso, depositato in data 28.9.2021, con cui la società LIBRERIA C.L.U. Coop. Libreria Universitaria Soc. Coop., con sede in Pavia, Via San Fermo n. 3/a, (COD. FISC. e p. IVA 00466580180) in persona del legale rappresentante sig. Marco Porcu (Codice Fiscale - PRCMRC56T06G015M) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Marcello Sparano ([msparano@vigevano.pecavvocati.it](mailto:msparano@vigevano.pecavvocati.it)) elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pavia via Cardano, n. 41, ha proposto una domanda *ex art. 161*, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

visto l'art. 161, comma 6 e 8, L. Fall, e s.m.i

#### CONSIDERATO:

- che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata (sede legale in Pavia);
- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori come richiesto dall'art. 161, commi 2 e 3 l.f.;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l.f.;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente all'art. 152 l.f.;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall;

RITENUTO necessario provvedere fin da subito alla nomina del commissario ed individuare obblighi informativi mensile;

VISTA intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero;

CONSIDERATO che il termine decorre dalla data di presentazione della domanda (Cass. 29740/2018);

RILEVATO che non è pendente procedura prefallimentare nei confronti della proponente;

P.T.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

NOMINA il dott. Stefano Gorgoni commissario giudiziale;

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 15.000,00 per spese di giustizia da accantonare in conto compenso commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio, spese che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la ricorrente CON CADENZA MENSILE (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale (che relazionerà il giudice), cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; nell'informativa deve essere anche specificato ogni pagamento relativo ai professionisti;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini dell'acconto spese fissata da questo Tribunale;

DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente ed al commissario nominato.

Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2021

Il Presidente

Erminio Rizzi